



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALLEGNI, DAMIANI, e RIZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2018

Modifiche al codice di procedura penale in tema di inammissibilità
del ricorso per cassazione

ONOREVOLI SENATORI. - Da qualche tempo, nelle decisioni della Corte di cassazione, è riscontrabile l'orientamento per cui, a fronte di reati estinti per prescrizione - magari dovuto al trascorrere di anni dalla sentenza di appello e la fissazione dell'udienza -, i ricorsi sono dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza, ciò impedendo, secondo l'orientamento consolidatosi a partire dalla sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, delle Sezioni unite penali, di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Il discrimine tra manifesta infondatezza e semplice infondatezza dei motivi è incerto, può porre il giudice, talvolta, di fronte ad una scelta opinabile (così si è espressa la Corte di cassazione, sezioni unite penali, con sentenza n. 21 dell'11 novembre 1994) e soprattutto rischia di essere foriera di ingiustizia sostanziale laddove una stessa situazione sia trattata diversamente, come è risultato evidente *ex post* dall'analisi di numerosi provvedimenti della Suprema Corte.

La questione è particolarmente delicata anche in considerazione delle sue possibili implicazioni quanto al rispetto dei principi del processo equo, della presunzione d'innocenza e, in definitiva, della certezza del diritto, garantiti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della cosiddetta Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma anche dagli articoli 25, 27 e 111 della Costituzione, la cui potenziale violazione - come avvertito dalla giurisprudenza anche recente - deriva da un sistema nel quale l'estinzione di un reato per prescrizione dipenda non soltanto dal decorso del tempo e dal susseguirsi degli eventi capaci di sospenderla od interromperla, ma anche da una valutazione del giu-

dice sulla fondatezza dei mezzi di ricorso, in ipotesi arbitraria, se non ancorata a parametri certi e predefiniti.

Peraltro, a fronte di un ricorso fissato per la discussione dinanzi a sezioni diverse da quella appositamente prevista nelle ipotesi in cui sia rilevata una causa di inammissibilità (articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale), il rischio è quello che neppure sia instaurato un contraddittorio sull'ammissibilità o meno.

Scorrendo le pagine delle decine di sentenze analizzate viene il sospetto che il ricorso alla manifesta infondatezza sia utilizzato in funzione di «correttivo» a quello che certamente è un problema, ovverosia la eccessiva durata del procedimento penale, ma così facendo, diritto penale e processuale penale risultano intollerabilmente «piegati» al perseguimento di ragioni di giustizia sostanziale, se non anche di politica criminale, che dovrebbero rimanere al di fuori delle aule di giustizia.

Anche perché, in virtù dell'effetto nomofilattico delle decisioni della Suprema Corte, il rischio è che l'enunciazione di determinati principi (apparentemente) di diritto, nell'immediato e nel caso concreto volti a scongiurare l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva (articolo 129 del codice di procedura penale), si tramandi di sentenza in sentenza, così vanificando persino, in futuro, la corretta applicazione della legge.

Pare evidente che, in questi termini, il rimedio sia peggiore del male, un po' come quelle medicine che per curare una malattia ne causano un'altra, magari più grave o dolorosa.

La prescrizione non è un'onta o un demone da combattere: rappresenta un istituto

di civiltà secondo cui l'accertamento giudiziale definitivo deve intervenire entro un tempo ragionevole e predeterminato.

Il disegno di legge mira a riportare la situazione agli equilibri che erano stati raggiunti con la sentenza n. 15 del 30 giugno 1999, dalle stesse sezioni unite penali, prima che - sia consentito, incomprensibilmente - la stessa questione fosse sottoposta, e per giunta negli stessi identici termini in cui era stata appena decisa, nuovamente al vaglio

delle sezioni unite: la inammissibilità del ricorso derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi non può e non deve precludere l'applicabilità dell'articolo 129 del codice di procedura penale e, quindi, la declaratoria delle cause di non punibilità ivi previste.

Altra è, ovviamente, l'ipotesi in cui il ricorso sia proposto fuori termine o senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, perché in questo caso non si è mai formato un valido rapporto processuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 606 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. L'esistenza di cause di inammissibilità diverse da quelle previste dall'articolo 591, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), non preclude in ogni caso la declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'articolo 129, maturate prima del provvedimento di cui all'articolo 648, comma 2, secondo periodo».